

Roma, 5 maggio 2022

Prot.n. 2011\_AA/Is

Spett.le ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti  
e Ambiente

Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e  
Sostenibilità Ambientale

Piazza Cavour, 5

20121 Milano

***Oggetto: Consultazione 133/2022/R/eel. Mercato di incidenza: energia elettrica***

***Premessa e osservazioni generali***

Le cooperative elettriche storiche italiane, facendo seguito alle osservazioni già avanzate con lettera del 25 marzo 2022 Prot. n. 1151 (qui richiamata in allegato), mostrano grande preoccupazione sui possibili effetti della recente misura varata dal Governo, il Decreto "sostegni-ter", che andrà ad impattare sulla propria gestione finanziaria e in particolare sul meccanismo di autoproduzione e autoconsumo introdotto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 luglio 2010 – ARG/elt 113/10 e s.m.i. Questa misura viene introdotta improvvidamente in ambito idroelettrico, fonte di produzione regina delle cooperative storiche, in un anno straordinariamente avaro di pioggia e neve e che fa seguito all'inverno più siccitoso di sempre.

Tale fenomeno impatta seriamente sul citato schema di autoconsumo regolato dall'Autorità in quanto espone le cooperative ai prezzi di mercato per l'approvvigionamento dell'energia ai soci, qualora non autoprodotta. Al tempo stesso l'applicazione dell'art. 15-bis del dl 4/2022 intende vanificare i ricavi di quella che sarà, in ogni caso, una modestissima produzione idroelettrica. Il combinato effetto non potrà che porre seri dubbi sulla sostenibilità del modello cooperativo, inquadrato nel menzionato schema di autoconsumo ed impossibilitato, dall'applicazione del DL, ad esercitare le attività atte a raggiungere gli scopi mutualistici previsti dai propri statuti e perseguiti per oltre 100 anni, attraverso tariffe agevolate che permettono ai soci di accedere ad una risorsa indispensabile come l'energia elettrica a prezzi ragionevoli e calmierati rispetto al mercato.

In tal senso le cooperative elettriche storiche da sempre già operano, nel perimetro del codice civile, dei propri statuti e secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, perseguendo i medesimi obiettivi della nuova norma ovvero con lo scopo di contenere il peso della bolletta elettrica all'utente finale.



***S1. Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?***

In merito al punto 2.4 del DCO, in cui l'Autorità prevede che l'energia immessa da impianti parzialmente incentivati rientri comunque nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis, precisiamo che un impianto che accede ai suddetti meccanismi di incentivazione non dovrebbe rientrare di per sé (sempre qualora presenti le ulteriori caratteristiche previste dall'articolo 15-bis) nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis, anche se solo parzialmente incentivato.

***S2. Si ritiene sufficiente la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione?***

La tempistica proposta non potrebbe risultare sufficiente qualora le informazioni previste dall'Autorità debbano essere richieste ai partner contrattuali con cui sono in essere i contratti di fornitura. Si chiede pertanto di prevedere la possibilità di richiedere una proroga del termine di ulteriori 60 giorni, nei casi di necessità.

***S3. Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?***

Per quanto descritto in premessa la quota di energia immessa dovrebbe escludere quella degli impianti delle cooperative elettriche storiche i cui ricavi sono già e saranno ancora utilizzati, in virtù della governance delle stesse, per il medesimo fine della norma. In subordine, qualora la proposta di esclusione non potesse essere accolta, proponiamo di applicare il meccanismo di cui al decreto-legge 4/2022 alla sola energia, rientrante nel perimetro di quella immessa in rete dagli impianti definiti al comma 1, eccedente i consumi dei soci, esito di un calcolo ex-post su base annuale inteso come differenza, qualora positiva, tra energia prodotta ed energia consumata dai soci.

Il calcolo su base annuale riveste importanza cruciale vista la forte variabilità stagionale e l'impossibilità di modulazione della generazione delle fonti di autoproduzione tipiche delle Cooperative elettriche storiche, piccoli impianti idroelettrici ad acqua fluente ed impianti fotovoltaici. Infatti, non considerando aggregati su base annuale i volumi di energia scambiata con il mercato, le Cooperative si troverebbero a dover acquistare, a prezzo di mercato, l'energia da fornire ai propri Soci nei momenti di scarsa produzione ed a dover cedere le eventuali momentanee eccedenze, dovute alla non programmabilità degli impianti, a prezzi calmierati per effetto del disposto di cui all'art. 15-bis. Il calcolo su base annuale permetterebbe comunque alle Cooperative di dar seguito agli scopi

mutualistici statutari, seppur limitando fortemente l'utilizzo di politiche di agevolazioni tariffarie per erogare il servizio all'utente finale al minor costo possibile.

E' altresì necessario prevedere espressamente la decurtazione, dal calcolo dell'energia immessa in rete oggetto del meccanismo previsto dall'art.15-bis, della quota di energia che i concessionari idroelettrici sono obbligati a cedere alla Provincia di Trento e alla Provincia di Bolzano ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n.670/1972 e s.m.i.

Cordiali saluti.